



Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio
On. Daniele Leodori

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA

Oggetto: Convento di S. Antonio Abate di Cisterna di Latina (ex Mulino Luiselli) – pianificazione esecutiva (PII) e tutela (PTPR).

VISTI

- l'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- la Legge 1 giugno 1939 n. 1089 sulla tutela delle cose di interesse storico artistico;
- il Decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali del 04 febbraio 1994, con il quale l'immobile denominato "EX MULINO LUISELLI", sito nel comune di Cisterna di Latina, segnato in Catasto al foglio 103, particelle 267, 296, 271, 299, 300, 301, veniva dichiarato di interesse particolarmente importante, ai sensi della citata legge 01/06/1939 n. 1089, e veniva, quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute dalla legge stessa;
- il Decreto legislativo, testo coordinato 22/01/2004 n° 42;
- la L.R. n. 36, del 02/07/1987;
- il PRG del comune di Cisterna di Latina;
- la Delibera di Consiglio Comunale di Cisterna di Latina n. 47 del 04/08/2005 di adozione del *"Programma Integrato di Intervento per la riqualificazione dell'area interessata dall'ex Mulino Luiselli e di un'area a ridosso dell'ingresso nord della città"*;
- la nota prot. 28686 del 13/09/2006 con cui il Comune di Cisterna di Latina ha inviato alla Regione Lazio la documentazione del PII per la sua approvazione;

CONSIDERATO CHE

- il Comune di Cisterna di Latina ha preso atto dell'adozione del PTPR con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 30/07/2008, all'interno della quale venivano recepite le osservazioni formulate dal locale Gruppo Attivo del WWF con riferimento al vincolo sul Mulino Luiselli ai sensi della L. 1089/39;



Gruppo Consiliare
Regione Lazio

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28/05/2008 il Comune di Cisterna di Latina ha proceduto alla presa d'atto dell'avvenuta approvazione del Programma Integrato d'Intervento, ai sensi dell'art. 4, comma 3 della Legge Regionale 02/07/1987 n. 36 e s.m.i.;
- la stessa D.C.C. n. 21 del 28/05/2008, evidenzia come il procedimento di approvazione del Programma Integrato è privo del parere che obbligatoriamente la Soprintendenza ai beni Architettonici e Paesaggistici deve rilasciare ai sensi dell'art. 16, comma 3, della Legge Urbanistica n. 1150 del 17/08/1942. A tal proposito si fa notare che l'Ufficio Tecnico del Comune, per una delle precedenti proposte di Programma Integrato di Intervento (prot. 13.197 del 06/04/2001), richiese ed ottenne parere *"di massima favorevole"* rilasciato da detta Soprintendenza (prot. Com.le. n. 36.799 del 15/10/2001) ma per un progetto **precedente e totalmente diverso** da quello in oggetto per quanto riguarda la perimetrazione delle arce di intervento, la dimensione, la forma e la localizzazione degli immobili quindi assolutamente non afferibile al P.I.I. in oggetto, tanto da non essere inserito né citato nella delibera di approvazione dello stesso.
- la procedura del silenzio assenso prevista dall'art. 4 della L.R. 36/87 non può applicarsi ai casi in cui insista il vincolo paesaggistico come richiamato anche dalla Circolare della Direzione Regionale prot. 83883 del 27/02/2012 proprio al fine di fare chiarezza sull'applicazione della richiamata L.R. 36/87;
- il concetto di bene paesaggistico non può essere limitato al solo paesaggio naturalistico, ma ampliato al paesaggio nell'accezione più ampia del termine, così come definito nella Convenzione Europea del Paesaggio tenutasi a Firenze il 20/10/2000 e recepita nell'art. 131 del D.Lgs 42/2004: *«"Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni.»*;
- l'articolo 134 del D.Lgs 42/2008 definisce i beni paesaggistici come:
 - a) gli immobili e le aree di cui all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
 - b) le aree di cui all'articolo 142;
 - c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156."
- l'articolo 136 del D.Lgs 42/2008 alla lettera a), c. 1, inserisce come beni tutelati paesaggisticamente: *a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali"*;
- l'Amministrazione Comunale di Cisterna di Latina in fase di redazione, adozione ed approvazione (anche essa avvenuta a mezzo di silenzio assenso) del PPE *"Il centro della città"* inseriva il succitato programma integrato all'interno dello strumento di pianificazione esecutiva sia negli strumenti grafici che in quelli normativi. Così facendo l'attuazione del programma integrato diviene paradossalmente attuazione delle NTA del PPE *"Il centro della città"*, e viene considerato come una area da normare con il PPE e non come strumento esecutivo autonomo. Tale abituale prassi, del Comune di Cisterna di Latina è stata ufficialmente contestata dalla Regione Lazio nell'istruttoria della *"Variante speciale nuclei abusivi"*, unico strumento



Gruppo Consiliare
Regione Lazio

pianificatorio comunale non approvato con silenzio assenso. In tale occasione la Regione in merito si pronuncia come segue: «In sede di predisposizione della Variante speciale il Comune ha ritenuto di inserire negli elaborati tecnici a ridosso dei nuclei ulteriori aree di intervento in corso di attuazione o da attuarsi. Tali aree sono interessate in particolare da Programmi Integrati d'Intervento, in via di attuazione, e "Ambiti di completamento funzionale, ricucitura e riqualificazione urbana", normate dall'art. 6 delle Norme tecniche di attuazione che non possono essere oggetto del presente strumento ma che dovranno trovare eventuale iter specifico quali strumenti attuativi in variante al PRG».

TUTTO CIO' VISTO E CONSIDERATO

Si interrogano il Presidente della Giunta Regionale, On. Nicola Zingaretti, l'Assessore alle Politiche del territorio e Mobilità, Michele Civita, e l'Assessore alla Cultura e Politiche giovanili, Lidia Ravera:

- 1) se si ritiene legittima l'approvazione del Programma Integrato d'Intervento da parte del Comune di Cisterna di Latina con procedura di cui al comma 3 dell'articolo 4 della L.R. 36/1987 a seguito del silenzio assenso della Regione Lazio;
- 2) se è stata avviata e quale è lo stato di avanzamento della procedura per la valutazione circa il riconoscimento quale bene paesistico del Mulino Luiselli, già Convento di S. Antonio Abate e relativa area di pertinenza, citata dall'Assessorato all'Urbanistica di codesta Regione nella risposta all'osservazione al PTPR, codice 012059005_SI0028_01_01_R;
- 3) quali interventi la Regione intende adottare al fine di ripristinare una situazione di legittima tutela del bene in oggetto;
- 4) se si ritiene legittimo tale iter approvativo evidentemente contraddittorio se valutato in via analogica tra il contestato strumento "Variante speciale nuclei abusivi" e il PPE "Il centro della città" passato con il silenzio assenso.
- 5) Se vi sia la possibilità, al fine di dirimere la controversia in atto, istituire un tavolo tecnico in cui possano confrontarsi gli Uffici Tecnici della Regione Lazio, il Comune di Cisterna di Latina, il Comitato per la tutela e la salvaguardia del convento di S. Antonio Abate, la competente Commissione del Consiglio Regionale ed eventuali sottoscrittori di altre osservazioni sugli strumenti urbanistici in discussione.

I CONSIGLIERI SOTTOSCRITTORI

(PERNABEU)

(PORRELLO)

(PERILLI)

(CORRADO)